



Ambito Territoriale di Caccia AN1

**REGOLAMENTO ATTUATIVO 2021
PER L'AMMISSIONE ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO
DEL CINGHIALE E DEI CERVIDI NEL TERRITORIO DELL'ATC AN1**

(R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)



24/03/2021

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dal R.R. 3/12: all'art. 6, comma 2 lett. e); all'art 7, comma 10; all'art. 12 comma 1 lett. g).
2. In riferimento alla gestione ed al prelievo del Cinghiale nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC AN1, vengono definiti:
 - a) i criteri per l'individuazione del numero di selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata che possono essere ammessi nella Stagione Venatoria 2021/2022;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori, dei gruppi di girata e delle squadre di braccata che operano il prelievo del Cinghiale;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei DG-cinghiale e delle UG-cinghiale;
 - d) i criteri per la determinazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata.
3. In riferimento alla gestione ed al prelievo dei Cervidi nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC AN1, vengono definiti:
 - a) i criteri per l'individuazione del numero di selecacciatori che possono essere ammessi nella S.V. 2021/2022;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei DG-cervidi e delle UG-cervidi;
 - d) i criteri per l'assegnazione dei capi da abbattere.

TITOLO II – GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

ART. 2 – Ammissione dei selecacciatori

1. Per la S.V. 2021/2022 l'ATC AN1 ammette i selecacciatori di cinghiale nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona A e B: in numero massimo definito dall'ATC nel Piano annuale di gestione e comunque in numero massimo corrispondente a non più di un selecacciatore ogni 200 ettari di TASP del territorio di ogni UG-cinghiale destinata alla caccia in forma collettiva.
2. I selecacciatori sono ammessi Zona A ed in Zona B secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Selecacciatori presentati dalle Squadre ammesse alla gestione e prelievo nel DG di riferimento e iscritti alle stesse con numero massimo di n. 2 selecacciatori presentabili per ogni squadra della Zona B e di n. 4 selecacciatori presentabili per ogni squadra della Zona A;
 - b) Selecacciatori che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda;
 - c) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN1;
 - d) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN2;

- e) Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia al Cinghiale in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie;
 - f) Selecacciatori residenti in uno dei comuni ricadenti nella Zona di riferimento;
 - g) Selecacciatori con minore età anagrafica;
 - h) Estrazione a sorte.
3. In Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi prioritariamente:
- a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di accesso al prelievo nell'ATC AN1;
 - b) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC AN1;
 - c) i selecacciatori già autorizzati alla stessa forma di prelievo sul territorio della Zona C dell'ATC AN1 la stagione venatoria precedente;
 - d) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC AN2;
 - e) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni della Regione Marche;
 - f) i selecacciatori che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selecacciatore;
 - g) a parità di tali requisiti si procede a sorteggio.
4. Per l'assegnazione dell'UG-cinghiale al selecacciatore ammesso nel DG di riferimento, che l'ATC determina assegnando la stessa in via esclusiva, sono definiti i seguenti criteri di priorità:

Zona A:

- a) Imprenditori Agricoli Professionali e/o Coltivatori diretti il cui fondo insiste nell'UG richiesta (in ottemperanza del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., art. 7, comma 9 ter) ;
- b) Selecacciatori presentati dalle squadre;
- c) Residenti in uno dei comuni ricadenti nel DG di riferimento;
- d) Residenti in uno dei comuni dell'ATC AN1;
- e) Selecacciatore già autorizzato nel DG di riferimento la stagione venatoria precedente solo nel caso in cui abbia totalizzato almeno n. 10 uscite di caccia in selezione nel DG in questione nel corso dei tre anni precedenti, qualora le uscite realizzate non abbiano fatto registrare abbattimenti;
- f) Selecacciatori con minore età anagrafica;
- g) Estrazione a sorte.

Zona B:

- a) Imprenditori Agricoli Professionali e/o Coltivatori diretti il cui fondo insiste nell'UG richiesta (in ottemperanza del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., art. 7, comma 9 ter);
- b) Proprietari di terreno il cui fondo insiste nell'UG richiesta, qualora dimostri che tale titolo di proprietario sia riferito a terreni di estensione pari ad almeno 5 ettari e che il possesso di tale titolo sia acquisito da almeno n. 2 anni antecedentemente alla data di inoltro della richiesta di ammissione al prelievo in forma selettiva;
- c) Residenti in uno dei comuni dell'ATC AN1;
- d) Estrazione a sorte all'interno di ogni sub-settore A, B e C composto dai richiedenti ammessi in base a quanto dichiarato in fase di domanda di ammissione, secondo la priorità determinata

dalla minor distanza calcolata dal proprio sito di residenza anagrafica ai punti di riferimento indicati in carta allegata;

- e) Residenti in un comune non ricadente nell'ATC AN1;
 - f) Selecacciatori con minore età anagrafica;
 - g) Estrazione a sorte.
5. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio 2021 e nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall'ATC AN1 esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:
- a) presentate esclusivamente e conformemente su apposita modulistica predisposta dall'ATC AN1;
 - b) accompagnate da attestazione di versamento della quota di partecipazione prevista dalle norme di riferimento.
6. Qualora un selecacciatore non venga ammesso ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre al soggetto di operare in un altro DG-cinghiale avente capienza.
7. L'ATC definisce una data per il ritiro del materiale autorizzativo da parte dei selecacciatori ammessi. Questi (o propri delegati) possono provvedere al ritiro del suddetto materiale entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data stabilita. Chi non provvede al ritiro del materiale entro tali termini sarà considerato in ultima posizione nella scala di priorità per l'ammissione alla seguente stagione venatoria oggetto di richiesta.
8. La quota versata sarà restituita dall'ATC AN1 nel caso in cui la domanda non venisse accettata per difformità rispetto ai requisiti previsti, nel caso in cui il selecacciatore non venisse ammesso al prelievo nel DG oggetto di richiesta per indisponibilità di posti e nel caso in cui il selecacciatore ammesso rinunci all'ammissione con nota scritta entro i tempi determinati e comunicati dall'ATC stesso.

ART. 3 – Ammissione dei Gruppi di girata

1. Per la Stagione Venatoria 2021/2022 l'ATC AN1 non ammette gruppi di girata.
2. Potranno essere ammessi Gruppi di girata che eventualmente avessero presentato richiesta entro il 31 gennaio 2021 esclusivamente in Zona C ed esclusivamente qualora non sia stata inoltrata alcuna richiesta di accesso in Zona C da parte di Squadre di braccata, per un limite massimo complessivo di n. 3 Gruppi di girata.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC AN1 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
- a) Il gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico; essere costituito da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC AN1. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC AN1 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio al conduttore di limiere che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC AN1;

4. Qualora, nel rispetto di quanto citato in comma 1, le domande siano superiori ai limiti indicati, vengono ammessi provvisoriamente i gruppi di girata, costituiti da cacciatori in possesso dei requisiti necessari per esercitare il prelievo venatorio, secondo i seguenti scalari criteri di priorità:
 - a) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti mai stati iscritti ad una Squadra di braccata autorizzata al prelievo nel territorio dell'ATC AN1 nelle ultime tre Stagioni venatorie;
 - b) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni che rientrano sul territorio della Zona C;
 - c) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell'ATC AN1;
 - d) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - e) Gruppo di girata che dispone del maggior numero di componenti;
 - f) Gruppo di girata che dispone del maggior numero di cani limieri abilitati;
 - g) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
5. Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla segreteria dell'ATC AN1 non oltre il 15° giorno che precede la data di adozione del Piano di gestione annuale del Cinghiale da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che eventualmente hanno determinato l'ammissione del Gruppo di girata. Entro tale termine possono essere variati o aggiunti anche i cani limieri.
6. A seguito della corretta esecuzione dei censimenti l'ammissione si formalizza in maniera definitiva in base ai sopra indicati criteri.
7. Per l'esercizio del prelievo nella forma della girata in Zona C non si prevede l'individuazione di specifiche UG-cinghiale. Ha accesso prioritario a svolgere un'azione di caccia in girata in una porzione di territorio il Gruppo che delimita l'area per primo nel corso della giornata.
8. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 500,00.
9. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dal Gruppo di girata la quota di iscrizione stabilita, nell'entità e nei tempi, dall'ATC AN1.

ART. 4 – Ammissione delle squadre di braccata

1. L'ATC AN1 ammette per la S.V. 2021/2022 all'esercizio della caccia in braccata:
 - a) in Zona A: in numero massimo corrispondente a n. 4 estendibile a n. 5 qualora facciano richiesta le Squadre "Omologhe" già operanti in Zona A nel corso della Stagione Venatoria 2020/2021;
 - b) in Zona B: in numero massimo corrispondente a n. 3;
 - c) in Zona C: in numero massimo corrispondente a n. 1.

Si definisce Squadra "Omologa" quella che mantiene il 70% dei componenti che costituivano la stessa nell'atto di autorizzazione della S.V. precedente, che presenta domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui è stata autorizzata nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.

2. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31 gennaio.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC AN1 solo se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituita da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l'80% di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - b) La squadra di braccata che richiede l'accesso in Zona "C" deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituita da un minimo di sei a un massimo di dodici cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra con almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l'80% di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - c) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC AN1;
 - d) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC AN1;
4. La priorità di ammissione in Zona A, in Zona B ed in Zona C è rispettivamente per le Squadre "Omologhe", successivamente per le squadre "aggregate", in ultima istanza per le squadre di nuova costituzione.
 5. Qualora nell'ambito di ogni DG-cinghiale il numero delle Squadre "Omologhe" che avanzano richiesta di ammissione esuberi la capacità massima ammissibile come definita al comma 1, saranno ammesse le Squadre secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) saranno ammesse prioritariamente le Squadre che hanno esercitato la caccia in braccata per il numero medio di giornate/stagione venatoria maggiore, considerando per tale parametro le Stagioni Venatorie 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
 - b) a parità del precedente criterio saranno ammesse prioritariamente le Squadre che hanno fatto registrare il numero medio di componenti partecipanti ad ogni azione di caccia maggiore, considerando per tale parametro le Stagioni Venatorie 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
 - d) in caso di ulteriore parità verranno ammesse le Squadre che al momento della richiesta di iscrizione per la Stagione Venatoria 2021/2022 annoverano il maggior numero di componenti residenti nei comuni ricadenti all'interno della Zona di riferimento;
 - e) per eventuali ulteriori casi di parità viene ammessa la Squadra che al momento della richiesta di iscrizione per la Stagione Venatoria 2021/2022 presenta il maggior numero di componenti totali;
 - f) in ultima istanza si procede con l'estrazione a sorte.
 6. I medesimi criteri di priorità saranno considerati nel caso in cui, in una o più Zone di gestione, si dovesse registrare un numero di richieste da parte di Squadre di nuova costituzione che esuberi la capacità definita, qualora le Squadre "Omologhe" che inoltrano domanda siano in numero inferiore alla capacità stessa.
 7. Si definisce Squadra "Aggregata" quella costituita da almeno il 60% dei componenti facenti parti di 2 Squadre autorizzate nella medesima Zona nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda), che presenta domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale.
 8. Ogni Squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC AN1 con apposito protocollo. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal suddetto protocollo, la Squadra viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
 9. La Squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla segreteria dell'ATC AN1 non oltre il 15° giorno che precede la data di adozione del Piano di gestione annuale del Cinghiale da parte del Comitato di Gestione dell'ATC,

senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che eventualmente hanno determinato l'ammissione della stessa.

10. A seguito della corretta esecuzione dei censimenti l'ammissione si formalizza in maniera definitiva in base ai sopra indicati criteri.
11. L'ATC nell'ambito del Piano annuale di gestione approva la delimitazione delle UG-cinghiale destinate al prelievo in forma di braccata nei vari DG-cinghiale, previa valutazione di proposta relativa, eventualmente richiesta ai rappresentanti delle Squadre ammesse per ogni DG-cinghiale.
12. Per l'esercizio del prelievo nella forma della braccata in Zona C non si prevede l'individuazione di specifiche UG-cinghiale. Ha accesso prioritario a svolgere un'azione di caccia in braccata in una porzione di territorio la Squadra che delimita l'area per prima nel corso della giornata.
13. Relativamente alla Zona A nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC AN1 assegna l'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500 per l'esercizio del prelievo ad una Squadra in via esclusiva per l'intera stagione venatoria considerando, in tale caso, in maniera scalare i seguenti criteri di priorità:
 - a) Numero di battute realizzate la Stagione venatoria precedente sul territorio ricadente nell'UG-cinghiale;
 - b) Maggior numero di componenti iscritti;
 - c) Maggior numero di componenti residenti nei comuni dell'ATC AN1;
 - d) Sorteggio.
14. Nel caso di Squadra "Aggregata" derivante da due Squadre autorizzate in Zona A nella stagione venatoria 2020/2021 assegnatarie di UG-cinghiale tra esse confinanti, l'UG-cinghiale per la Stagione venatoria 2021/2022 da assegnare alla stessa sarà definita prioritariamente da eventuale accordo unanime tra i rappresentanti delle Squadre del DG-cinghiale. Qualora tale accordo non venga definito nei tempi determinati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. AN1, l'UG-cinghiale sarà individuata a proprio insindacabile giudizio dal Comitato stesso, con la garanzia che venga mantenuto almeno l'80% del territorio corrispondente alla somma dei territori delle due UG-cinghiale 2020/2021 assegnate alle Squadre di origine. Nel caso in cui la somma dei territori delle due UG-cinghiale 2020/2021 assegnate alle Squadre di origine risulti al di sotto di 2.600 ettari di T.A.S.P. la Squadra "Aggregata" avrà assegnata per la S.V. 2021/2022 una UG-cinghiale corrispondente al 100% della somma stessa.
15. Nel caso di Squadra "Aggregata" derivante da due Squadre autorizzate in Zona A nella stagione venatoria 2020/2021 assegnatarie di UG-cinghiale tra esse non confinanti, l'UG-cinghiale per la Stagione venatoria 2021/2022 da assegnare alla stessa sarà definita prioritariamente da eventuale accordo unanime tra i rappresentanti delle Squadre del DG-cinghiale. Qualora tale accordo non venga definito nei tempi determinati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. AN1, l'UG-cinghiale sarà individuata a proprio insindacabile giudizio dal Comitato stesso, con la garanzia che l'estensione territoriale dell'UG in questione sia pari ad almeno l'80% dell'estensione corrispondente alla somma della superficie complessiva delle due UG-cinghiale 2020/2021 assegnate alle Squadre di origine.
16. Relativamente alla Zona B nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC AN1 stabilisce se l'UG-cinghiale di T.A.S.P. superiore ad ha. 500 viene assegnata per l'esercizio del prelievo ad una Squadra giornalmente (sulla base di un piano di utilizzo sottoscritto dalla maggioranza dei Capisquadra rappresentanti delle Squadre ammesse in Zona B o, qualora non si registri tale maggioranza, dai Capisquadra rappresentanti le Squadre con maggior numero di componenti) o in via esclusiva per l'intera stagione venatoria considerando, in tale caso, in maniera scalare i seguenti criteri di priorità:
 - a) Squadre "Omologhe"
 - b) Numero di battute realizzate nel corso delle ultime tre Stagioni Venatorie sul territorio ricadente nell'UG-cinghiale;

- c) Maggior numero di componenti residenti nei comuni dell'ATC AN1;
- d) Maggior numero di componenti iscritti;
- e) Sorteggio.

La quota di iscrizione per le Squadre "Omologhe" e/o "Aggregate" ammesse è stabilita dal Comitato di Gestione dell'ATC AN1 entro 15 giorni dall'avvio dell'attività di prelievo prevista dal Calendario Venatorio regionale, tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri compatibilmente con le esigenze di bilancio

- a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall'ATC AN1 nell'anno 2020 sul territorio in cui la Squadra è stata autorizzata al prelievo nella Stagione venatoria precedente;
- b) dati riferiti allo sforzo di caccia complessivo (in forma di braccata e attraverso le azioni dei selecacciatori presentati) fatto registrare nella Stagione Venatoria precedente;
- c) caratteristiche del territorio su cui la Squadra sarà autorizzata all'esercizio venatorio nel corso della Stagione 2021/2022;
- d) partecipazione alla gestione attraverso la presentazione di selecacciatori;
- e) collaborazioni fornite secondo le richieste e le esigenze dell'ATC relativamente alla gestione del Cinghiale;
- f) Sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.

16. La quota di iscrizione per eventuali squadre di nuova costituzione è fissata in € 2.000,00.

17. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla Squadra la quota di iscrizione stabilita, nell'entità e nei tempi, dall'ATC AN1.

TITOLO III - GESTIONE E PRELIEVO DEI CERVIDI

ART. 5 – Accesso alla gestione ed al prelievo

1. Entro il 31 gennaio 2021 i selecacciatori interessati ad operare la gestione ed il prelievo di Cervidi presentano domanda di ammissione all'ATC AN1, utilizzando esclusivamente e conformemente apposito modulo dallo stesso predisposto, pena il mancato accoglimento della domanda.
2. Entro la fine del mese di febbraio 2021 tutti i selecacciatori che hanno presentato regolare domanda vengono ammessi all'esecuzione dei censimenti nei DG-cervidi nel rispetto di apposito disciplinare tecnico. I DG-cervidi sono assegnati ai selecacciatori sulla base delle esigenze gestionali, ovvero in rapporto al numero necessario per garantire la corretta esecuzione dei censimenti, in riferimento alle richieste degli stessi che vengono soddisfatte tenendo conto della graduatoria di merito definita al successivo comma 6.
3. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC AN1 esclude il selecacciatore dall'assegnazione definitiva del DG-cervidi. Si riconosce l'uscita di censimento quando svolta da altro selecacciatore delegato con nota scritta dal soggetto ammesso, che è impossibilitato ad operare i censimenti.
4. Sulla base del risultato dei censimenti e delle strategie gestionali, l'ATC nell'ambito del Piano annuale di gestione determina il Piano di prelievo per le varie specie presenti e individua le UG-cervidi per ogni DG-cervidi.

5. Rispetto al numero di UG-cervidi individuato e di conseguenza al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi, vengono adottati i seguenti criteri di priorità:
- Selecacciatori che hanno esercitato la caccia di selezione ai Cervidi sul territorio dell'ATC AN1 nelle tre Stagioni Venatorie precedenti;
 - Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN1;
 - Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti in altro ATC della provincia di Ancona;
 - Selecacciatori con residenza anagrafica nella Regione Marche/Repubblica di San Marino;
 - Altri.
6. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione dei Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.) provvisoria, che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti nella seguente tabella:

Titolo	Punteggio
1. Dotazione di base	Residuo della stagione precedente
2. Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche	10% del punteggio complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum")
3. Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC oggetto di domanda nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta	+7
4. Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>)	+5 Con l'aggiunta di ulteriori 15 punti qualora il DG richiesto sia quello d'assegnazione definitiva nelle due stagioni precedenti
5. Esercizio della caccia di selezione ai Cervidi effettuato nella Stagione Venatoria scorsa.	+2 Nel caso in cui venga dimostrato l'effettivo esercizio di caccia di selezione ai Cervidi sul territorio a gestione programmata della caccia di almeno un ATC nazionale nella stagione venatoria precedente – Punti aggiornabili ad ogni anno
6. Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	-40
7. Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+5 0 Tutte le consegne puntuali e corrette Non tutte le consegne puntuali e corrette
8. Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO

Titolo	Punteggio
9. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguale o inferiore a 4 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
10. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
11. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguale o superiore a 9	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
12. Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
13. Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti</i>)	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
14. Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (<i>valutata da Commissione tecnica o Tecnico nominato dal Comitato di Gestione dell'ATC</i>)	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
15. Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>mancanza di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto o suo Vice</i>)	-15 ogni abbattimento
16. Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-10 ogni abbattimento
17. Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+1 ogni caso correttamente documentato dal RUF
18. Uscite in censimento nel DG assegnato a tale scopo, secondo le indicazioni dell'ATC	NESSUN PUNTEGGIO PREVISTO
19. Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli	-30 ogni errore
20. Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-15 ogni errore
21. Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-15 ogni errore

Titolo	Punteggio
22. Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A., entro i termini stabiliti dall'ATC AN1	-50
23. Svolgimento del Ruolo di Responsabile di Distretto	+ 15 Per coloro che hanno svolto l'attività nell'assoluto rispetto delle indicazioni fornite dall'ATC
24. Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	da definire caso per caso
25. Mancata partecipazione al numero minimo di censimento qualora non giustificato secondo quanto previsto	-20

* la riduzione del punteggio ove prevista non viene attribuita nel caso di gravi impedimenti relativi a motivi di salute qualora opportunamente documentati.

7. In ogni DG-cervidi l'ATC nomina un Responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., e un massimo di n. 2 Vice-responsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. a proprio insindacabile giudizio, adottando la scelta nell'ambito di una rosa di nominativi fornita dai componenti del DG, per ognuno dei ruoli suddetti.
8. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. costituisce la moneta per l'assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG. Inoltre tale dotazione costituisce il criterio per l'ammissione in prima fase alla caccia ai Cervidi nell'ATC, in seconda fase al DG secondo le scelte fatte in fase di domanda secondo l'ordine di preferenza indicato, in ultima fase per la scelta dell'UG fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.
9. Per quanto riguarda la scelta annuale dell'UG-cervidi, la priorità principale viene riposta a coloro che riconfermano la stessa UG assegnata la stagione precedente (in caso di modifica dei confini dell'UG hanno comunque diritto di priorità di scelta coloro i quali avevano assegnata una UG il cui territorio faccia parte per almeno il 60% del territorio della eventuale nuova UG). In tutti gli altri casi la priorità di scelta della UG viene determinata dalla dotazione di punteggio maturata nella Gra.Ce.;
10. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 7 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell'ATC.
11. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa i criteri di priorità definiti ed il punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
 - 1) Selecacciatori che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cervidi in cui hanno esercitato il prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda;
 - 2) Selecacciatori autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cervidi diverso da quello in cui hanno esercitato il prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda
 - 3) Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie;

- 4) Selecacciatori che da più anni sono in possesso dell'abilitazione a selecciatore di Cervidi.
- 5) Selecacciatori con minore età anagrafica.

Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.

12.12. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC esclude il selecciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere, fatte salve le condizioni specifiche rientranti nelle casistiche di merito già definite nei precedenti commi.

14. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

15. L'assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:

- | | |
|---|-----|
| a) CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): | -2 |
| b) CP e DA Maschio di un anno (M1): | -7 |
| c) DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): | -10 |
| d) CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): | -20 |
| e) CP e DA Femmina (F1/F2): | -4 |

16. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:

- maschi adulti;
- maschi subadulti;
- maschi giovani;
- femmine;
- piccoli.

Al suddetto criterio di modalità di assegnazione dei capi fa eccezione l'assegnazione dei maschi di Capriolo secondo la seguente procedura:

- il cacciatore a cui è stato assegnato un CP M2 per due stagioni consecutive viene assegnato un M1 sulla base delle disponibilità del Piano di prelievo seguendo l'ordine inverso determinato dalla Gra.Ce.;

17. I capi assegnati non possono essere ceduti.

18. Il materiale autorizzativo deve essere ritirato dal selecciatore entro i termini stabiliti dall'ATC AN1, a pena di esclusione dell'assegnazione dell'UG-cervidi e del Piano di Abbattimento.

19. Il selecciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.

20. Il selecciatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi

dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.

21. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni seleggiatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
22. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cervidi coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria.
23. Il numero massimo delle UG-cervidi da definire per la stagione 2021/2022 sarà determinato nel Piano annuale di gestione in misura tale che rispetto al Piano di abbattimento per ogni DG sia possibile una assegnazione di capi pro-capite pari a 2,5 individui \pm 20%, comunque non inferiore a quanto già definito nella stagione precedente.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 6 – Norme accessorie

1. I punteggi relativi all'aggiornamento della Gra.Ce. così come definiti dal comma 6 del precedente articolo 5 si applicano in riferimento alle annate di gestione faunistico-venatoria 2020 e 2020/2021.
2. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. o nei rispettivi disciplinari attuativi.
3. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può proporre alla Regione nel corso dell'anno la modifica dei relativi Piani di abbattimento e delle modalità di esecuzione degli stessi. La Regione eventualmente approva.
4. Le norme riportate nel presente Regolamento saranno adeguate conseguentemente ad ogni eventuale modifica di competenza che la Regione Marche vorrà apportare alle norme di riferimento.

Arcevia, 24/03/2021

§ § §